

## **Documento sulle modalità e tempistiche di recupero delle mancate frequenze del Corso di Laurea in Infermieristica**

### **Articolo 1. TERMINI DI FREQUENZA OBBLIGATORIA E RECUPERO ORE NON FREQUENTATE**

- a) Lo studente, per potersi iscrivere all'esame senza necessità di recuperi, deve aver ottenuto una frequenza minima corrispondente a quanto previsto nel Regolamento didattico della coorte di appartenenza. Nel caso in cui lo studente non abbia ottenuto la percentuale di presenze prevista dal Regolamento didattico per la propria coorte, l'iscrizione all'esame non è preclusa, ma lo studente è tenuto a seguire il recupero delle frequenze prima del sostenimento dell'esame, fino al raggiungimento della soglia prevista, nelle modalità sotto riportate.
- b) Se lo studente ha frequentato più del 75% delle ore dell'insegnamento (comprensivo di tutte le attività didattiche, che possono essere codificate anche con settori scientifico-disciplinari diversi) il recupero avverrà consultando il materiale didattico (es. slide, articoli scientifici, ecc.) caricato nella piattaforma Moodle da parte del responsabile dell'insegnamento oppure dai singoli docenti delle attività didattiche.
- c) Se lo studente ha frequentato meno del 75%, ma più del 50% delle ore dell'insegnamento, le modalità di recupero sono stabilite dal docente responsabile e concordate con lo studente dopo aver sentito i docenti delle singole attività didattiche non completamente frequentate. Non sono previsti recuperi che contemplino attività estranee ai contenuti propri dello specifico insegnamento. Alcuni esempi di attività di recupero possono essere:
  - i. Approfondimenti di argomenti trattati nell'insegnamento;
  - ii. Partecipazione a convegni/seminari e/o meeting;
  - iii. Presentazione/discussione di casi clinici.
- d) Nel caso di studenti iscritti al primo anno di corso le percentuali di tolleranza vengono calcolate a partire dall'effettivo momento di iscrizione dello studente.
- e) I docenti che erogano le singole attività didattiche costituenti l'insegnamento hanno tempo fino al giorno successivo al termine dell'erogazione della loro attività didattica per comunicare al docente responsabile dell'insegnamento eventuali assenze. Il docente responsabile dell'insegnamento, raccolte le eventuali segnalazioni di cui sopra, verificato il mancato raggiungimento della soglia di frequenza, sente i docenti coinvolti nelle singole attività formative dell'insegnamento per concordare con loro e con lo/gli studente/i le attività di recupero da concludere entro lo svolgimento dell'esame di profitto (vedasi art. 1 comma b o comma c).
- f) Nel caso lo studente, a fronte della dichiarazione di presenza, non sia trovato in aula dal docente in qualsiasi momento della lezione, il docente verificherà i motivi di tale assenza richiamando lo studente; nel caso in cui tale episodio si dovesse ripetere, il docente si confronterà col Presidente del CdS per eventuali recuperi e/o sanzioni ai sensi della normativa vigente.

## **Articolo 2. ASSENZE GIUSTIFICATE ED ESENZIONI**

- a) In caso di assenza per malattia prolungata non si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma a) e la frequenza minima che lo studente deve ottenere viene rimodulata sulla base della durata dell'assenza. Se la malattia ha durata compresa fra 14 e 30 giorni lavorativi continuativi la frequenza minima sarà pari al 60%; se tale frequenza minima non venisse raggiunta lo studente dovrà recuperare le ore con le modalità stabilite dall'articolo 1 comma c. Per assenze dovute a malattie di durata superiore ai 30 giorni o nel caso in cui l'assenza determini la perdita di più del 50% dell'insegnamento, il caso sarà gestito direttamente dal Presidente del CdS che, con l'ausilio del Referente Universitario di Sede e del Coordinatore ed eventualmente di apposita Commissione medico-infermieristica, si coordinerà con il docente responsabile dell'insegnamento per individuare eventuali modalità di recupero. Le assenze oggetto del presente comma devono essere comunicate da parte del responsabile dell'insegnamento al Presidente del CdS e dovranno essere accompagnate da apposito certificato medico (ulteriori integrazioni della documentazione sanitaria potranno essere richieste dal Presidente del CdS e valutate da apposita Commissione medico-infermieristica da lui nominata).
- b) Ulteriori condizioni di esenzione potranno essere prese in considerazione per studenti con disabilità, difficoltà di apprendimento e altre vulnerabilità, le cui necessità siano state segnalate al CdS direttamente dall'Ufficio Servizi agli Studenti – Settore inclusione o dai Referenti dipartimentali. In questi casi le modalità di frequenza/recupero saranno direttamente concordate fra il Presidente del CdS, lo studente e i responsabili degli insegnamenti coinvolti, anche avvalendosi di apposita Commissione medico-infermieristica da lui nominata.
- c) Assenze per malattia o per altre attività di durata inferiore a 14 giorni continuativi rientrano nella gestione di cui all'articolo 1 comma a) o comma b), a meno che non siano già altrove regolamentate. In ogni caso è consentito al docente responsabile dell'insegnamento prendere in considerazione e giustificare ai fini dell'ottenimento della frequenza anche assenze di durata inferiore ai 14 giorni, specie se connesse ad attività istituzionali e/o di tutoraggio.
- d) I rappresentanti degli studenti eletti in organi/commissioni che prevedano una componente di rappresentanza studentesca a livello del Corso di Laurea, dei Dipartimenti, della Scuola di Medicina e dell'Ateneo sono esonerati dalla presenza a lezione in caso di riunioni concomitanti a lezioni curricolari.

## **Articolo 3. NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento entra in vigore dal semestre accademico successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea.

Nel caso in cui la frequenza sia inferiore al 50%, non è previsto alcun recupero ordinario. Il caso verrà valutato singolarmente dal Presidente del Corso di Laurea, che potrà coinvolgere una commissione medico-infermieristica per decidere eventuali misure eccezionali.